



**COMUNE DI POZZOLO FORMIGARO**  
**PROVINCIA DI ALESSANDRIA**

**COPIA**

Trasmessa alla Sezione Provinciale  
del CO.RE.CO con elenco n° --  
in data -----

---

**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**  
**N° 5 DEL 22.3.2005**

---

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER  
L'AUTORIZZAZIONE DI PASSI E ACCESSI CARRABILI.**

L'anno **DUEMILACINQUE** addi **VENTIDUE** del mese di **MARZO**  
alle ore **21,15** in Pozzolo Formigaro, nella sala delle adunanze consiliari  
Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati in  
seduta i Consiglieri Comunali.  
All'appello risultano i Signori:

---

	<b>PRESENTI</b>	<b>ASSENTI</b>
SILVANO ROBERTO	SI	
PAPPADA' FELICE	SI	
LAVELLI LUCIANA	SI	
MILOSCIO DOMENICO	SI	
MANFREDINI MONICA	SI	
MASTORCI MARA	SI	
BOTTAZZI EMILIANO	SI	
COLUCCIO PASQUALE	SI	
BOVONE MARIA PALMA GABRIELLA	SI	
CERCHIA GIUSEPPE	SI	
DE MARCO GIOVANNI	SI	
NARCISI ENZA SALVATRICE	SI	
BIANCHI PAOLO	SI	
MASSA LUIGI	SI	
ORLANDO LUIGI	SI	
CAPETO GIORGIO	SI	
SCARSI BRUNO	SI	
<b>TOTALI</b>	<b>17</b>	<b>-</b>

---

Assiste all' adunanza il Segretario Comunale Sig. VISCA DR. MARCO il quale provvedere alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. SILVANO ROBERTO - SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento in oggetto sopra indicato.

**Deliberazione n° 5 del 22.3.2005**

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE DI PASSI E ACCESSI CARRABILI.**

### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**RICHIAMATO** l'articolo 22 del decreto legislativo 285/92 "Codice della Strada" il quale definisce i passi e gli accessi carrabili;

**RILEVATO** che ai sensi della succitata disposizione di legge sono considerati "passi carrabili" quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, che renda chiaro l'occupazione di superficie stradale sottratta all'uso pubblico, mentre sono considerati "accessi carrabili" ogni manufatto mancante dalle suddette caratteristiche, individuato da aperture dal quale ci si immette direttamente sulla pubblica via, senza che rechi opere edili;

**PRESO ATTO** della relazione illustrativa del Consigliere BOTTAZZI EMILIANO il quale informa i Consiglieri che, ai fini di migliorare la viabilità e regolamentare la sosta nel centro storico, l'amministrazione ha predisposto un nuovo regolamento disciplinante il rilascio dell'autorizzazione relativa ai passi e agli accessi carrabili;

**IL CONSIGLIERE**, proseguendo nel suo intervento, illustra sinteticamente i contenuti del Regolamento composto di n° 14 articoli, con particolare riferimento alla distinzione prevista tra passi e accessi carrabili e all'esenzione dal pagamento della TOSAP per i primi;

**VISTA** la delibera n° 4 adottata in data odierna con la quale in attuazione dell'art. 3 comma 63 lett. a) legge 549/95 sono state apportate modifiche al vigente Regolamento disciplinante la Tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche al fine di esentare dal pagamento della stessa i passi carrabili;

**VISTO** il verbale della seduta della commissione consiliare per i problemi tecnici in data 1.3.2005;

**PRESO ATTO** dell'intervento del Consigliere ORLANDO LUIGI il quale rileva che il regolamento presenta dei contenuti di indubbia chiarezza, ma esprime delle riserve sul fatto che lo stesso disponga per il rilascio della relativa autorizzazione il pagamento da parte dei cittadini dell'importo di € 50,00 e che sia prevista obbligatoriamente la denuncia per l'accertamento dei passi carrabili a differenza di quanto disposto in merito agli accessi carrabili.

**INTERVIENE** il Segretario Comunale il quale chiarisce che il pagamento della somma di € 50,00 previsto dal Regolamento, cui fa riferimento il Consigliere, non è a titolo di TOSAP, il cui importo sarebbe stato sensibilmente maggiore, ma ai sensi dell'art. 43 co. 4 L.449/97 a titolo di contribuzione da parte dell'utente nelle spese di gestione del servizio;

**INTERVIENE** anche il SINDACO il quale replica all'intervento del Consigliere ORLANDO e rileva che ai sensi dell'art. 46 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada si evince chiaramente che esistono due tipologie diverse di passi carrabili e in particolare:

- i **PASSI CARRABILI** in senso proprio oggettivamente individuabili attraverso l'interruzione del marciapiede in corrispondenza dell'accesso alla proprietà privata che rende chiara l'occupazione di superficie stradale sottratta all'uso pubblico;
- gli **ACCESSI CARRABILI** individuati con apertura della proprietà privata che si immette sulla pubblica via senza la realizzazione di opere materiali, quali l'interruzione del marciapiede, che caratterizzano invece i passi carrabili.

**PROSEGUENDO** nel Suo intervento il SINDACO sottolinea che per tali ragioni il suddetto art. 46 prevede espressamente l'obbligatorietà del divieto di sosta e il posizionamento del relativo segnale nell'ipotesi di passo carrabile, che deve essere rilevato d'Ufficio in caso di mancata richiesta del privato, a differenza dell'ipotesi dell'accesso carrabile in cui il suddetto divieto è subordinato alla richiesta di occupazione di suolo pubblico da parte dell'interessato.

**REPLICA** il Consigliere ORLANDO il quale preso atto dei chiarimenti forniti e considerata quindi l'obbligatorietà prevista dalla legge della rilevazione dei PASSI CARRABILI a differenza degli ACCESSI, anticipa, in considerazione che la presunta discriminazione tra i cittadini da Lui rilevata non è dovuta ad una scelta dell'Amministrazione ma ad un preciso obbligo di legge, che il gruppo di minoranza da Lui rappresentato voterà a favore dell'approvazione di tale regolamento;

**VISTI** gli artt. 22 del D.lgs 285/92 e 46 del D.P.R. 495/92;

**PRESO ATTO** del parere favorevole del Segretario Comunale in merito alla regolarità tecnica e amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

**CON** voti unanimi favorevoli espressi nei modi e forme di legge

### **DELIBERA**

1. Di approvare, per i motivi indicati in premessa, il regolamento per l'autorizzazione di passi e accessi carrabili costituito da n. 14 articoli;
2. Di dare atto che il testo del Regolamento, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso, entrerà in vigore ai sensi dell'art. 85 dello Statuto Comunale, contestualmente da tale momento è abrogata qualsiasi altra disposizione precedentemente adottata in contrasto con il predetto regolamento.
3. di dichiarare, con successiva votazione, resa a parte, sempre con voti favorevoli unanimi espressi nei modi e forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 co. 4 D.Lgs. 267/2000.



# ***Comune di Pozzolo Formigaro***

\*\*\*\*\*

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'AUTORIZZAZIONE DI PASSI E ACCESSI CARRABILI**

\*\*\*\*\*

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	pag.1
Art. 2 - Definizione di passo carrabile.....	pag.1
Art. 3 – Procedura per la richiesta di autorizzazione del passo carrabile.....	pag.1
Art.4 - Ufficio comunale competente.....	pag.2
Art.5 - Riconoscimento dei passi carrabili.....	pag.2
Art. 6 - Manutenzione del passo carrabile .....	pag.2
Art.7 - Passo carrabile di accesso a più proprietà.....	pag.2
Art.8 - Determinazione della tassa.....	pag.3
Art.9 - Durata della autorizzazione del passo carrabile.....	pag.3
Art.10 - Chiusura dei passi carrabili .....	pag.4
Art.11 - Derghe alle chiusure .....	pag.4
Art.12 - Sanzioni .....	pag.4
Art.13 - Disposizioni finali.....	pag.5
Art.14 -Entrata in vigore .....	pag.5

**ART. 1**  
**OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina l'autorizzazione comunale di "passo carrabile" ai sensi del Decreto Legislativo 30/04/92 n° 285 (Nuovo Codice della Strada), del Decreto legislativo 15/11/93, n° 507 (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche) e successive modificazioni ed integrazioni, nonché della Legge n° 549 del 28/12/95 e della L. 449 del 27/12/97. In particolare disciplina il rilascio dell'autorizzazione d'uso dell'area pubblica di fronte al passo carrabile e l'iter per la definizione del relativo procedimento amministrativo.

**Art. 2**  
**DEFINIZIONE DI PASSO CARRABILE**

1. Sono considerati "passi carrabili" quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra o altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi, o comunque da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, che renda chiara l'occupazione di superficie stradale sottratta all'uso pubblico.
2. Si considera invece "accesso carrabile" ogni manufatto mancante delle suddette caratteristiche, individuato da aperture nella proprietà privata dal quale ci si immette direttamente sulla pubblica via, senza che rechi opere edili (cosiddetto "passo carrabile a raso").

**ART. 3**  
**PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE DEL PASSO CARRABILE**

1. Per ottenere l'autorizzazione di un passo carrabile esistente, l'interessato dovrà produrre istanza, su apposito modello predisposto dal Comune, corredata dalla documentazione in esso prevista.
2. Per l'ottenimento dell'autorizzazione di un nuovo passo carrabile, o la modificazione di uno esistente, da realizzare da parte del privato, l'interessato dovrà presentare apposita domanda corredata da idonei elaborati progettuali a firma di un tecnico abilitato. I passi carrabili relativi a nuove costruzioni si intendono automaticamente autorizzati qualora previsti nei rispettivi permessi di costruire già rilasciati.
3. In presenza di un passo carrabile, la mancata richiesta di autorizzazione è ininfluyente ed il passo carrabile è rilevato d'ufficio; in tale circostanza verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 12 del presente Regolamento. Successivamente il passo carrabile sarà regolarizzato o soppresso (a spese dell'utente se abusivamente realizzato).

4. La richiesta di autorizzazione di accesso carrabile è invece facoltativa. Nel caso in cui questa venga presentata, si applicherà il disposto dell'art. 8/3°c.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo dovrà essere corrisposta in conformità a quanto disposto dall'art. 43/4°c. della L. 449 del 27/12/97, la somma di € 50,00 a titolo di parziale concorso per le spese di gestione del servizio.

#### **ART. 4**

### **UFFICIO COMUNALE COMPETENTE**

1. Competenti all'istruttoria delle domande sono di concerto, per le parti di loro competenza, l'Ufficio Tecnico Comunale e l'Ufficio di Polizia Municipale.

2. Competente al rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 3 è il Responsabile dell'Ufficio di Polizia Municipale che provvederà dopo aver acquisito il nulla osta dell'ente proprietario della strada (art. 25, comma 3 C.d.S.)

#### **ART. 5**

### **RICONOSCIMENTO DEI PASSI E DEGLI ACCESSI CARRABILI**

1. La presenza del passo carrabile e dell'accesso carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, c.1- lett.e) del Regolamento di Attuazione del C.d.S.

2. Il Comune darà indicazioni affinché il titolare dell'autorizzazione possa reperirlo per conto proprio con le necessarie caratteristiche. L'installazione e la manutenzione del segnale sono a cura e spese del soggetto titolare dell'autorizzazione.

#### **ART.6**

### **MANUTENZIONE DEL PASSO CARRABILE**

1. Ai sensi dell'art. 45/c.9 del Regolamento di esecuzione del C.d.S., la manutenzione del passo carrabile, sia per la zona insistente sulla strada che per la parte ricadente sulla proprietà privata, è a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada.

#### **Art.7**

### **PASSO CARRABILE E ACCESSO CARRABILE ASSERVITO A PIU' PROPRIETA'**

1. Nel caso che più proprietà immobiliari si servano di un unico passo carrabile o di un unico accesso carrabile la richiesta di autorizzazione va fatta dall'amministratore o da tutti i proprietari degli immobili segnalando che il passo è a servizio di più unità immobiliari.

2. Gli oneri sostenuti sono dovuti in solido dai rispettivi proprietari, indipendentemente da ogni eventuale accordo adottato da questi ultimi, in merito al riparto di tali spese.

3. La richiesta fatta anche da un solo proprietario costituisce titolo per ottenere l'autorizzazione del passo carrabile o dell'accesso carrabile. I relativi oneri economici ai sensi degli artt. 3 e 6 del presente regolamento, saranno a carico dello stesso richiedente.

## **ART.8 DETERMINAZIONE DELL'OCCUPAZIONE**

1. Il rilascio dell'autorizzazione del passo carrabile non è soggetta in applicazione dell'art.3, comma 63, lett. d) della L. 549 del 28/12/95, al pagamento della tassa di cui all'art. 44 della L. 507/93..

2. L'area da autorizzare è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità del marciapiede o del manufatto.

3. L'autorizzazione non è obbligatoria per gli accessi carrabili: in tal caso il divieto di sosta nella zona antistante gli stessi ed il posizionamento del relativo segnale sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico, che altrimenti sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, nelle stesse forme e con le medesime modalità individuate per i passi carrabili. Il divieto di utilizzazione della zona da parte della collettività non può comunque estendersi oltre la superficie di mq. 10 e non consente alcuna opera né esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso, ivi compreso lo stazionamento dell'autovettura. L'area interessata è commisurata alla superficie occupata, risultante dall'apertura dell'accesso per la profondità di mt.1,50.

4. Saranno a carico del titolare dell'autorizzazione eventuali spese sostenute dal Comune a parziale modifica della segnaletica stradale antistante l'accesso medesimo.

## **Art.9 DURATA DELL'AUTORIZZAZIONE DEL PASSO CARRABILE E ACCESSO CARRABILE**

1. L'autorizzazione verrà rilasciata previo versamento dell'importo di € 50,00 di cui all'art. 3/5°c. del presente regolamento, e avrà la durata di anni 3, salvo rinuncia espressa, decorsi i quali ogni suo effetto giuridico cesserà.

2. Per il mantenimento del diritto acquisito negli anni precedenti, gli interessati potranno presentare agli uffici competenti una nuova domanda finalizzata al rilascio di un nuovo provvedimento autorizzatorio.

3. L'autorizzazione può essere rinunciata entro il 30 settembre di ogni anno mediante presentazione di domanda al Comune con allegato il progetto di ripristino della strada o del marciapiede comunale.
4. Gli uffici comunali dovranno dirigere e sorvegliare i lavori di ripristino da farsi a spese dell'autorizzato.
5. L'autorizzazione potrà essere revocata o modificata in qualsiasi momento, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, senza che l'Amministrazione Comunale sia tenuta a corrispondere alcun indennizzo.
6. Il Comune si riserva altresì la facoltà di diniego alla richiesta di accesso carrabile sulla base di valutazioni di carattere oggettivo dirette alla tutela della pubblica incolumità, della sicurezza stradale e della viabilità in genere.

### **ART.10 CHIUSURA DEI PASSI CARRABILI E ACCESSI CARRABILI**

1. Il cancello d'ingresso dovrà potersi aprire esclusivamente verso l'interno della proprietà del richiedente.

### **Art.11 DEROGHE ALLE CHIUSURE**

1. Il cancello o qualsiasi altra opera di chiusura dei passi carrabili e accessi carrabili di nuova costruzione, dovranno essere posti arretrati rispetto al confine con la proprietà pubblica di almeno mt.4,50.
2. Per obiettive impossibilità costruttive e/o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata potranno essere autorizzate chiusure, a distanza inferiore a quella di cui sopra, a condizione che le stesse siano dotate di sistemi di apertura automatica.
3. È consentito derogare all'arretramento degli accessi e all'utilizzo di sistemi alternativi, nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o con traffico estremamente limitato, comunque tali da non determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

### **ART.12 SANZIONI**

1. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso di inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento, verranno applicate le sanzioni amministrative di cui all'art. 22/11°e 12°co. del Codice della Strada per le violazioni in esso contemplate; negli altri casi si applicherà la sanzione amministrativa pecuniaria compresa tra un minimo edittale di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, ai sensi dell'art. 7bis del T.U. delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, n° 267 del 18/08/00.

**ART. 13**  
**DISPOSIZIONI FINALI**

1. Per tutto quanto non indicato nel presente Regolamento, si rimanda all'applicazione delle norme del Codice della Strada con specifico riferimento all'art. 22 del C.d.S. ed artt. 44 e 46 del relativo Regolamento di Attuazione.

**ART. 14**  
**ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo all' approvazione e pubblicazione di legge, ai sensi dell' art. 85 dello Statuto Comunale.

